

REGOLAMENTO N. 27 DEL 14 OTTOBRE 2008 CONCERNENTE LA TENUTA DEI REGISTRI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**Esiti della pubblica consultazione**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice").

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 12 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici\);](#)
- [ASSOFIN \(Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare\);](#)
- [BNL Vita s.p.a.;](#)
- [Cardif Assicurazioni s.p.a.;](#)
- [Credemvita s.p.a.;](#)
- [Filo Diretto Assicurazioni s.p.a.;](#)
- [Münchener Rück Italia s.p.a.;](#)
- [Poste Vita s.p.a.,](#)
- [Sara Vita s.p.a.;](#)
- [Swiss Reinsurance Company Rappresentanza per l'Italia;](#)
- [Avv. David Marino;](#)
- [Prof. Avv. Benedetto Santacroce.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito, riportando per ciascuno di essi le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

AVVERTENZA SULLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI: Il testo finale del Regolamento contiene eliminazioni e inserimenti di articoli rispetto al testo posto in pubblica consultazione. Per ragioni di chiarezza, gli esiti sotto riportati seguono la numerazione del testo in pubblica consultazione del Regolamento.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI**Art. 3 (Ambito di applicazione)**

L'ANIA e Swiss Re chiedono di conoscere se le disposizioni del Regolamento si applicano anche alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato membro, annoverate all'articolo 3, lettera e), tra i soggetti destinatari delle predette disposizioni.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 29 febbraio 2008 n. 56, di attuazione della direttiva relativa alla riassicurazione n. 2005/68/CE, il testo è stato riformulato per escludere dall'ambito di applicazione le imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro.

L'avv. Marino chiede di conoscere se le disposizioni del Regolamento si applicano alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro.

Si conferma che le sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in quanto soggette alla vigilanza da parte dello Stato membro di origine.

Art. 4 (Principi di redazione dei registri assicurativi)

Comma 1

L'ANIA, la Swiss Re e l'avv. Santacroce chiedono che sia consentito alle imprese di assicurazione la tenuta dei registri assicurativi non solo su supporto cartaceo ma anche su supporto informatico, richiamando le recenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli ambiti e le modalità per la tenuta digitale (in particolare in materia fiscale).

Proposta accolta.

La normativa generale (il Codice dell'amministrazione digitale) e la normativa relativa alla tenuta dei libri per i fini fiscali (D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004) hanno confermato il sostegno alla dematerializzazione e semplificazione degli obblighi di registrazione, sancendo la validità e l'efficacia di:

- formazione e conservazione dei libri, dei repertori e delle scritture su supporti informatici (articolo 39 del Codice dell'amministrazione digitale – articolo 3 D.M. del 23 gennaio 2004);
- conservazione digitale e sostitutiva dei libri e dei registri già emessi su supporto cartaceo, sempre nel rispetto di particolari modalità tecniche tali da garantire l'integrità e l'immodificabilità nel tempo dei documenti stessi (articolo 43 del Codice dell'amministrazione digitale – articolo 4 del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004).

Si ritiene, pertanto, che in ragione del vigente quadro normativo e regolamentare in materia di tenuta dei registri contabili in via informatica, sia a fini civilistici che fiscali, il regolamento possa prevedere analoghe forme di tenuta e conservazione dei registri assicurativi ex art. 101 del Codice.

L'articolo 4 è stato, pertanto, integrato prevedendo la facoltà di tenuta dei registri assicurativi su supporto informatico a condizione che siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di modalità tecniche di tenuta dei documenti informatici e di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilevanti a fini fiscali.

Commi 5 e 6

Poste Vita chiede di precisare se la possibilità di unire le annotazioni in un unico registro riguarda esclusivamente la riassicurazione dei rami danni e vita ai sensi del comma 5.

Non è consentito unificare i registri relativi all'esercizio dell'assicurazione diretta nei rami danni e vita, ciò anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 348, comma 2, del Codice in materia di gestione separata dell'esercizio dei rami vita e dei rami danni.

Comma 9

L'ANIA sottolinea che la corrispondenza tra le totalizzazioni dei registri assicurativi e gli importi indicati in bilancio e nella documentazione di vigilanza risulta difficile da realizzare a ragione delle diverse finalità dei registri assicurativi rispetto al bilancio: la corrispondenza potrebbe aversi solo tra bilancio e libri obbligatori e altre scritture contabili civilistiche (in particolare con i libri giornali sezionali). La corrispondenza tra registri assicurativi e scritture civilistiche si risolverebbe in una duplicazione di informazioni. L'ANIA suggerisce pertanto di sostituire il termine "corrispondenza" con il termine "riconciliabilità".

Proposta accolta. Il testo è stato riformulato prevedendo che le imprese adottino procedure idonee ad assicurare il raccordo tra le informazioni.

Cardif chiede di conoscere se la corrispondenza tra le totalizzazioni dei registri e il bilancio debba riferirsi solo ai registri indicati nell'Allegato 1 o a tutti i registri.

BNL Vita chiede di conoscere le eventuali esigenze di quadratura sottese alle totalizzazioni richieste per i registri dei contratti scaduti, dei contratti riscattati e dei sinistri vita denunciati.

Si precisa che il raccordo tra totalizzazioni e dati contabili è richiesto solo per i registri indicati nell'Allegato 1 al Regolamento nella sezione "Raccordo tra i registri, il bilancio e altri documenti di vigilanza".

Comma 10

Poste Vita e CARDIF chiedono chiarimenti circa gli storni per erronee annotazioni.

I casi esemplificativi di erronea annotazione sono riportati nell'Allegato 1 al Regolamento nella sezione "Istruzioni di carattere generale", lettera a). Il Regolamento richiede che l'annotazione da annullare sia comunque nuovamente riportata accanto a quella sostitutiva in modo da rendere più intelligibile la procedura di storno.

Art. 5 (Modalità di conservazione dei registri assicurativi)**Commi 5 e 6**

L'ANIA e Swiss Re chiedono di conoscere cosa si intenda per "cessazione dell'effetto" del contratto registrato ai fini del calcolo del termine di conservazione del registro dei contratti emessi e della relativa base di dati.

La norma è stata riformulata, allineando il termine di durata della conservazione del registro dei contratti emessi nei rami danni a quello degli altri registri. Per il registro dei contratti emessi nel ramo vita il termine è stato fissato a venti anni, considerata la lunga durata di tali polizze.

Comma 6

L'ANIA propone di non limitare ad una sola base di dati l'archivio delle informazioni contenute nei registri, ma di prevedere la possibilità di utilizzare gli output di diversi programmi (ad esempio per la gestione del portafoglio dei contratti o dei sinistri anche con riferimento a specifici rami). Cardif chiede di precisare se la base di dati debba o no funzionare secondo modalità di estrazione elettroniche.

Proposta accolta. Il testo è stato riformulato, prevedendo che le informazioni riportate nei registri assicurativi siano rese disponibili anche in distinte basi di dati, secondo modalità che consentano comunque estrazioni ed elaborazioni elettroniche (ad esempio, incrocio dei dati provenienti da diversi registri relativi ai premi e ai sinistri). Non è richiesta, tuttavia, la

conservazione dei software utilizzati nelle diverse aree tecniche che hanno generato i dati riportati nei registri.

Art. 6 (Coassicurazione)

L'ANIA e Filo Diretto chiedono di precisare che il termine di sessanta giorni per la registrazione dei dati relativi alla coassicurazione decorre, per le imprese deleganti, dalla data di ricezione delle informazioni trasmesse dalle delegatarie e non dalla data in cui queste ultime dispongono di tali informazioni.

Proposta accolta. La disposizione è stata riformulata per chiarire che le imprese deleganti sono tenute a effettuare le annotazioni entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni trasmesse dalle delegatarie. Queste ultime sono tenute, tuttavia, a trasmettere alle deleganti le informazioni entro sessanta giorni dalla data delle relative operazioni.

Art. 7 (Contratti collettivi, convenzioni e contratti generali di riassicurazione)

L'ASSOFIN e Cardif ritengono che, per alcuni tipi di contratti con coperture di importo limitato, in particolare per le polizze di protezione del credito, la registrazione di tutte le operazioni riferite a ciascuna posizione o applicazione comporterebbe notevoli oneri e richiederebbe modifiche organizzative rilevanti per la gestione del flusso di numerosi dati, con la tempestività richiesta dalle disposizioni regolamentari. ASSOFIN e Cardif osservano che le disposizioni sui registri assicurativi, da una parte, non garantirebbero una maggior tutela degli assicurati in termini di trasparenza né fornirebbero un utile strumento gestionale in quanto le procedure di controllo dei rischi utilizzate dalle imprese già si avvalgono dei dati su base individuale forniti dai contraenti intermediari, se pur con periodicità e dettaglio inferiori rispetto a quanto richiesto dal Regolamento; dall'altra, anche il rischio di concentrazione nelle polizze di protezione del credito non sarebbe significativo poiché non dipenderebbe dall'insolvenza del debitore ma da eventi assicurati di diversa natura (decesso, infortunio, malattia, perdita di impiego etc.).

L'ANIA chiede che le registrazioni relative a singole applicazioni debbano essere riportate nei registri "ove disponibili". Filo Diretto fa presente, in particolare, che per alcuni tipi di polizze, oltre a non essere prevista la comunicazione preventiva dei singoli assicurati, è prassi calcolare il premio effettivo sulla base di parametri quali, ad esempio, tassi sul fatturato. In tali casi non sarebbe possibile riportare sui registri le annotazioni relativamente a ciascuna applicazione.

Filo Diretto chiede di conoscere se in caso di polizze collettive la registrazione delle singole posizioni riguardi anche la seconda sezione del registro dei contratti emessi e se, in caso di polizze collettive multirischi, la registrazione delle singole posizioni debba essere ripetuta per ogni singolo ramo.

Proposte parzialmente accolte. La conoscenza dei rischi assunti, in termini di caratteristiche individuali e di potenziale concentrazione, è essenziale sotto il profilo tecnico ancor prima che ai fini della repertoriatura nei registri assicurativi. La finalità delle annotazioni riferite alle singole posizioni o applicazioni o ai singoli rapporti di riassicurazione è quella di dare certezza degli impegni assunti nei confronti del singolo assicurato, finalità che non può essere soddisfatta dal rinvio a registrazioni tenute senza formalità da contraenti o intermediari. Tuttavia, tenuto conto delle peculiarità delle fattispecie, per le singole applicazioni, le annotazioni sono limitate, per alcuni registri, alle informazioni riportate nell'Allegato 1, sezione "Informazioni da riportare nei registri assicurativi per i contratti di cui all'articolo 7 del Regolamento".

Art. 8 (Modalità di conservazione dei documenti)

Comma 1

ANIA e l'avv. Santacroce chiedono che sia consentita alle imprese di assicurazione la conservazione dei documenti assicurativi non solo su supporto cartaceo ma anche su supporto informatico, richiamando recenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli ambiti e le modalità per la conservazione digitale. L'avv. Santacroce propone, in particolare, che la norma preveda per le imprese di assicurazione la conservazione dei documenti secondo le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile, consentendo in tal modo la conservazione non solo su supporto cartaceo ma anche su supporto informatico.

Proposta parzialmente accolta. Il testo regolamentare è stato modificato prevedendo la possibilità di conservazione dei documenti secondo le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile; per i contratti di assicurazione e per i contratti generali di riassicurazione, per cui è richiesta la forma scritta *ad probationem*, sono richieste le ulteriori garanzie previste dal Codice dell'amministrazione digitale per i documenti originali unici.

La Cardif propone che, nel caso di polizze collettive, si disponga la conservazione delle sole polizze madri e non anche dei documenti relativi alle singole adesioni. Per questi ultimi si suggerisce di prevedere che la conservazione possa avvenire presso l'intermediario di assicurazione.

Proposta non accolta. Il comma 1 richiede la conservazione della documentazione di supporto per le annotazioni sui registri assicurativi. È necessario pertanto conservare anche i documenti relativi alle singole adesioni.
Per quanto riguarda il luogo di conservazione dei documenti è consentito comunque prevedere l'archiviazione decentrata ai sensi del nuovo articolo 5, commi 2 e 3, fermo restando che il soggetto in capo al quale è imposto l'obbligo e la responsabilità della conservazione dei documenti è l'impresa di assicurazione.

Comma 2

Filo Diretto chiede di specificare se il termine di cinque anni per la conservazione dei documenti si aggiunge o si sostituisce a quello di dieci anni previsto dall'articolo 2220 del codice civile.

Come indicato dal comma 2, il termine di conservazione può comportare il superamento del termine ex articolo 2220 del codice civile.

Comma 3

ANIA chiede di precisare il concetto di "data di pervenimento" facendo presente che, qualora per data di pervenimento si intenda la data di arrivo dei documenti negli uffici, ciò comporterebbe rilevanti interventi sui sistemi informativi.

ANIA e Cardif chiedono di precisare che la data di pervenimento della proposta di assicurazione può essere in formato elettronico, in coerenza con i flussi informativi provenienti dall'intermediario.

BNL Vita chiede di chiarire se, nel caso in cui la società proceda alla emissione o allo storno dei contratti sulla base di procedure elettroniche, la data di pervenimento dei documenti può coincidere con la data del flusso informatico, posto che la documentazione cartacea è trasmessa dall'intermediario alla società successivamente. Filo Diretto chiede infine di specificare il concetto di data certa.

Per data di pervenimento si intende la data in cui il documento giunge presso l'impresa ovvero altro soggetto legittimato a riceverlo. A titolo esemplificativo le imprese, al fine di dare certezza del momento di ricezione dei documenti rilevanti, dovranno essere in grado di documentare la data del pervenimento mediante l'apposizione del timbro d'arrivo sulle lettere o sui telegrammi o, per le comunicazioni via telefax o via telematica, mediante la conservazione di evidenze dalle quali sia desumibile tale data.

La data della proposta di assicurazione, dell'emissione o dello storno può pertanto essere in formato elettronico ed essere desumibile dai flussi informatici provenienti dall'intermediario.

Art. 9 (Ambito di applicazione dei registri vita)

BNL Vita chiede di conoscere se i registri assicurativi vita riguardano anche il ramo VI (Operazioni di gestione di fondi collettivi) e quali siano gli adattamenti necessari per effettuare le registrazioni nel ramo. Chiede inoltre di conoscere se con la dizione "forma pensionistica individuale" debbano intendersi solo le polizze di ramo I e III o anche le adesioni ai fondi pensione aperti su base individuale di ramo VI.

I registri assicurativi vita riguardano, in generale, tutte le operazioni del ramo VI, ivi comprese le adesioni ai fondi pensione aperti.

Per tali contratti valgono le disposizioni generali previste dal Regolamento ivi compresa la modalità di contabilizzazione delle singole adesioni. Ai fini di maggior chiarezza, è stata ampliata la definizione di "forma pensionistica individuale", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), per ricomprendere anche le forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione ai fondi pensione aperti.

Art. 10 (Registro dei contratti emessi)

Art. 10, comma 2

ANIA propone, con riferimento al registro dei contratti emessi, di abolire le disposizioni che prevedono l'obbligo di indicazione del premio e delle totalizzazioni finali nella prima sezione e di tenuta della seconda sezione a ragione delle diverse finalità dei registri assicurativi rispetto al bilancio e alle scritture contabili civilistiche; in particolare, fa presente che le informazioni richieste in tali sezioni sono già riportate nel libro giornale sezionale dei premi.

Proposta non accolta. La finalità della seconda sezione del registro dei contratti emessi è quella di individuare con certezza gli impegni assunti nei confronti degli assicurati durante tutta la vita del contratto.

Sara Vita chiede di conoscere se al comma 2, punto b), "i dati relativi ai contratti già emessi" siano relativi a contratti a premi annui, a premi ricorrenti e a premi integrativi.

Si conferma che nella seconda sezione del registro vanno riportati tutti i dati afferenti i contratti già emessi (a premi annui, a premi ricorrenti e a premi integrativi) relativamente alle quietanze di premio, successive alla prima annualità o alla prima rata di premio in caso di frazionamento, o dei versamenti aggiuntivi.

Art. 10, comma 3, lettera c)

Poste Vita chiede di conoscere se per "codice tariffa assegnato dall'impresa" si intende il codice indicato nella comunicazione sistematica.

Il codice tariffa ha la funzione di stabilire un raccordo con le condizioni contrattuali applicabili al contratto registrato. È possibile pertanto inserire nel campo di cui al comma 3 lettera c) il “codice della tariffa utilizzato dalla società” previsto dalla circolare ISVAP 23 agosto 2000 n. 416 “record di dettaglio del file prodotti” (codice P03).

Art. 10, comma 3, lettera e)

Poste Vita chiede di specificare se, nel caso di proposte/polizza, il campo “numero della proposta” possa essere valorizzato con il numero di polizza.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato nel senso di non richiedere la valorizzazione del campo nel caso di proposta/polizza.

Art. 10, comma 3, lettera f)

Sara Vita chiede di conoscere se nel campo “estremi identificativi del contraente” debba essere riportato il nome e il cognome dello stesso.

Il testo regolamentare è stato modificato per chiarire i dati da annotare.

Art. 10, comma 3, lettera j)

Credemvita osserva che alcune polizze unit linked prevedono che la decorrenza del contratto dipenda dalla data di pagamento del premio. La società chiede di conoscere le modalità di annotazione, posto che, in tali casi, al momento della emissione del contratto, la data di decorrenza non è nota.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate per chiarire tale aspetto (v. sezione “Istruzioni di carattere generale”, punto c).

Art. 10, comma 3, lettera m)

Sara Vita chiede di conoscere se nel campo “il premio unico o di prima annualità, o la prima rata di premio in caso di frazionamento” debba essere riportato l'importo del premio lordo, comprensivo di accessori. BNL Vita chiede di conoscere se per premio debba intendersi l'importo monetario.

Il premio (valore monetario) va riportato al lordo.

Art. 10, comma 4

Credemvita osserva che mancando la totalizzazione distinta per anno di decorrenza dei premi relativi ai nuovi contratti emessi (articolo 10, comma 4) e ai contratti stornati (articolo 11, comma 3) non è possibile effettuare la riconciliazione dei totali con i premi lordi contabilizzati. La società chiede inoltre di precisare se, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, e dell'Allegato 1, debba esistere una corrispondenza tra totalizzazioni del registro dei contratti emessi e premi lordi contabilizzati e se tale corrispondenza debba effettivamente essere riportata sui registri.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato prevedendo la totalizzazione distinta anche per anno di decorrenza. Per quanto attiene al raccordo delle totalizzazioni con il bilancio si rinvia a quanto riportato con riferimento all'articolo 4, comma 9.

Sara Vita propone, con riferimento ai prodotti multiramo, che, ai fini del comma 4, la polizza sia attribuita come numero al ramo con la quota di premio maggiore, ferma restando l'imputazione al ramo di competenza della relativa quota di premio.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato inserendo una specifica disposizione (nuovo comma 9 dell'articolo 4). Le polizze multiramo sono pertanto conteggiate una sola volta a prescindere dal numero di garanzie relative a rami diversi.

BNL Vita chiede di conoscere se nelle totalizzazioni finali della prima sezione debbano essere ricomprese in numero tutte le appendici di polizza, che comportino o meno variazioni di premio.

La risposta è affermativa.

Art. 10, comma 5, lettera a)

Sara Vita chiede di conoscere se per “data di emissione della quietanza di premio” debba intendersi la data in cui la quietanza viene creata in portafoglio.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate per chiarire che per data di emissione deve intendersi la data in cui la quietanza è generata nel portafoglio polizze (v. sezione “Istruzioni di carattere generale”, punto b).

Sara Vita chiede di conoscere se per “data di emissione della quietanza di premio” debba intendersi, nel caso di appendici, la data di emissione dell'appendice stessa, diversa dalla data di emissione del contratto.

Come indicato dal nuovo comma 2 dell'articolo 10, le appendici devono essere contabilizzate nella prima sezione del registro dei contratti emessi. La norma è stata modificata chiarendo l'ambito di applicazione della prima sezione del registro.

Art. 10, comma 5, lettera c)

Sara Vita chiede di conoscere se per “periodicità del versamento” è intesa la periodicità dei pagamenti in analogia al comma 3, lettera h).

La lettera c) è stata modificata per rendere la terminologia omogenea rispetto al comma 3, lettera h).

Art. 10, comma 5, lettera e)

ANIA e Cardif chiedono di chiarire cosa si intenda per numero d'ordine della quietanza e se, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento, il numero d'ordine deve riferirsi al numero di quietanze dalla stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate per chiarire le modalità di determinazione del numero d'ordine della quietanza (v. Sezione “Istruzioni di carattere generale”, punto d).

Art. 10, comma 5, lettera f)

Sara Vita chiede di chiarire se per “data di scadenza nel caso di premi annui o di premi unici ricorrenti o data di riscossione nel caso di versamenti aggiuntivi” è intesa la data di inizio della copertura relativa al premio, nel caso di premi annui o di premi unici ricorrenti, e la data di scadenza del contratto stesso per le appendici. Chiede inoltre di conoscere se per “data di riscossione” è intesa la data pagamento.

Per “data di scadenza” si intende la data di scadenza del premio, così come risultante dal documento assicurativo, relativa ai premi annui o ai premi unici ricorrenti. Le appendici

devono essere invece contabilizzate nella prima sezione del registro dei contratti emessi. La disposizione è stata modificata per chiarire che per “data di riscossione” si intende la data di pagamento.

Art. 10, commi 3 e 5

ANIA e Cardif chiedono di chiarire alcune modalità applicative con riferimento a polizze collettive abbinate a carte di credito revolving, per le quali il premio mensile viene corrisposto a decorrere da e solo nelle scadenze in cui il saldo della carta risulta negativo. Si chiede di specificare la modalità di compilazione dei campi “data di pervenimento della proposta” e “codice identificativo dell’intermediario”, tenendo conto che in questo caso intermediario e contraente sono coincidenti, (v. comma 3, lettere d) e p) “periodicità del versamento”, “frazionamento del premio annuo” e “data di scadenza” (v. comma 5, lettere c), d) e f).

Le singole posizioni devono essere registrate secondo quanto stabilito dal nuovo testo dell’articolo 7 e nell’Allegato 1, sezione “Informazioni da riportare nei registri assicurativi per i contratti di cui all’articolo 7 del Regolamento”.

Per la modalità di registrazione dell’attivazione della copertura si rinvia alle istruzioni applicative contenute nell’Allegato 1 (v. sezione “Istruzioni di carattere generale”, punto c).

Art. 10, comma 6

Sara Vita e BNL Vita chiedono di conoscere se, con riferimento al comma 6, per “quietanze iscritte nella predetta sezione e non pagate” si intendano solo le quietanze non pagate tra quelle dello stesso mese riportate nella seconda sezione del registro dei contratti emessi. BNL Vita chiede di precisare se, in coerenza con quanto previsto dal piano dei conti, le quietanze riferite ad annualità successive possano essere stornate solo entro dodici mesi.

Nella seconda sezione del registro andranno riportate, in ordine cronologico di storno, le quietanze precedentemente emesse, quale che sia la data di emissione, successivamente stornate, ferma restando la disposizione di cui all’Allegato 9 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 (Piano dei conti: punto E.I.1 dell’attivo dello Stato Patrimoniale) che prevede un limite temporale di dodici mesi per l’iscrizione dei crediti verso assicurati vita riferiti a premi di annualità successive. Ai fini di maggior chiarezza, la disposizione è stata conseguentemente riformulata.

BNL Vita chiede di precisare il trattamento dei premi unici e di primo anno stornati.

Al riguardo si precisa che gli storni dei premi unici o di prima annualità o delle prime rate di premio, in caso di frazionamento, devono essere riportati nel registro dei contratti stornati mentre nella seconda sezione del registro dei contratti emessi devono essere riportati e, quindi, totalizzati solo gli storni di quietanze successiva alla prima annotate nello stesso mese o in un mese antecedente nella predetta sezione.

Art. 10, comma 7

Credemvita chiede di precisare la divergenza nella totalizzazione delle quietanze emesse e di quelle non pagate o trasferite. Per le prime si chiede la totalizzazione distinta per ramo e per anno di scadenza mentre per le seconde si chiede la totalizzazione distinta per ramo e per anno di effetto.

Proposta accolta. La terminologia è stata resa omogenea.

Art. 11 (Registro dei contratti stornati)

Comma 1

Cardif chiede di conoscere se i casi di storno sono tassativi oppure l'ambito può essere esteso anche ad altre fattispecie quali la risoluzione consensuale o l'estinzione anticipata con restituzione del rateo di premio non goduto.

La disposizione è stata riformulata al fine di chiarire che l'elencazione di cui all'articolo 101, comma 2, lett. b), del Codice delle assicurazioni private non deve intendersi come tassativa. I registri devono rappresentare compiutamente lo stato del contratto (o del sinistro) e, pertanto, le cause di entrata e di uscita non esplicitamente menzionate debbono essere ricondotte alla causa regolata più affine.

Poste Vita chiede di conoscere se è corretto inserire nel registro dei contratti stornati anche le polizze previdenziali trasferite ad altra compagnia o fondo pensione e, in caso affermativo, se è corretto utilizzare la causale prevista per il trasferimento di portafoglio.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento, sezione "Dettaglio delle informazioni richieste" sono state modificate precisando che i trasferimenti di posizioni previdenziali sono assimilabili ai trasferimenti di portafoglio (punto 3).

Commi 2 e 3

ANIA propone di abolire il comma 2, lettera f), e il comma 3 dell'articolo 11 a ragione delle diverse finalità dei registri assicurativi rispetto al bilancio e alle scritture contabili civilistiche.

Proposta non accolta per le motivazioni riportate a commento di analoga richiesta riguardante l'articolo 10.

Poste Vita chiede di conoscere se per "data di effetto dello storno", di cui al comma 2 lettera a), possa intendersi la data di scadenza della prima rata di premio non pagata nel caso di polizze a premio annuo o premio ricorrente. Chiede di conoscere quale data assumere nel caso di contratti a premio unico.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate per chiarire che per data di effetto dello storno deve intendersi la data in cui il contratto è stato eliminato dal portafoglio a seguito del verificarsi di una delle cause di storno di cui al comma 1 (v. sezione "Istruzioni di carattere generale", punto b).

BNL Vita chiede precisazioni sullo storno degli arretrati relativi a premi unici e di prima annualità di esercizi precedenti. Il piano dei conti richiede infatti di dettagliare detto onere tecnico per ramo, mentre il Regolamento non lo prevederebbe.

Si osserva che il comma 3 già richiede il dettaglio degli storni per ramo.

Art. 12 (Registro dei contratti scaduti)

Cardif chiede di conoscere se nel registro dei contratti scaduti vanno riportati sia i contratti per i quali si sia verificato l'evento assicurato sia quelli per i quali l'evento non si sia verificato.

La risposta è affermativa. Nel registro vanno riportati tutti i contratti giunti alla scadenza contrattuale per i quali non si sia verificata l'uscita anticipata del contratto stesso dal

portafoglio per altre cause. Devono essere registrate, ad esempio, le polizze temporanee caso morte in caso di sopravvivenza a scadenza dell'assicurato (per le quali quindi non si è verificato l'evento assicurato), le polizze miste o di capitale differito in caso di sopravvivenza a scadenza dell'assicurato e le rendite che entrano in godimento (per le quali si è verificato l'evento).

Cardif chiede di conoscere se nel registro dei contratti scaduti vanno riportati anche i contratti per i quali sia stato richiesto il riscatto totale.

I contratti totalmente riscattati devono essere riportati nel relativo registro di cui all'articolo 13.

Poste Vita e BNL Vita chiedono di conoscere se è possibile porre uguale a zero il campo di cui al comma 2, lettera f), "somma da pagare o eventualmente pagata" nel caso di polizze che non prevedono una prestazione a scadenza (ad esempio temporanee caso morte).

La risposta è affermativa.

Sara Vita chiede di conoscere se per "somma da pagare o eventualmente pagata" di cui al comma 2, lettera f), debba intendersi la somma lorda comprensiva di imposte.

La risposta è affermativa. Il testo regolamentare è stato modificato prevedendo che nel registro venga riportato l'importo della prestazione.

Art. 13 (Registro dei contratti riscattati)

Cardif chiede di conoscere se la "data di pervenimento" della richiesta di riscatto, di cui al comma 2, lettera a), è quella di arrivo in compagnia o presso l'intermediario.

Per data di pervenimento si intende la data in cui la richiesta perviene all'impresa o ad altro soggetto legittimato a riceverla. Il testo è stato modificato di conseguenza (art. 8, comma 4)

Cardif chiede di conoscere se per "somma da pagare" di cui al comma 2, lettera f), si intenda anche la somma già pagata.

La risposta è affermativa ed il testo regolamentare è stato modificato di conseguenza, prevedendo che nel registro venga riportato il valore di riscatto.

Art. 14 (Registro dei contratti trasformati)

ANIA suggerisce di eliminare la doppia registrazione dei contratti trasformati a seguito di riscatto nel registro dei contratti riscattati e nel registro dei contratti trasformati. Tale duplicazione nulla aggiungerebbe in termini di tutela del contraente a quanto già disposto dalle norme previste in tema di trasparenza. L'impresa inoltre non sempre sarebbe in grado di ricondurre il riscatto e la successiva stipula di un nuovo contratto ad un'unica operazione. Poste Vita chiede inoltre di conoscere l'intervallo temporale tra le due fasi entro il quale un contratto deve essere classificato come trasformato a seguito di riscatto.

Proposta non accolta. La finalità dell'annotazione delle trasformazioni a seguito di riscatto anche nel registro dei contratti trasformati risiede nell'esigenza di facilitare i controlli interni e esterni all'impresa. Il registro dei contratti trasformati deve riportare le operazioni di

trasformazione che comportino la modifica delle prestazioni maturate nel contratto originario ivi compresi i casi in cui la trasformazione sia di fatto realizzata attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza ovvero quando le circostanze e le modalità dell'operazione inducano comunque a ritenere configurabile l'ipotesi della trasformazione. Il registro dei contratti trasformati deve pertanto riportare i casi individuati secondo quanto stabilito dalla normativa secondaria in tema di trasparenza e compatibilmente con i tempi fissati per l'effettuazione delle annotazioni. Non è possibile pertanto stabilire, al solo fine della compilazione dei registri, un termine massimo entro il quale l'operazione si configuri come trasformazione a seguito di riscatto: ciò in quanto a tal fine sono rilevanti anche le circostanze e il contesto in cui sono poste in essere dette operazioni.

Art. 16 (Registro dei sinistri pagati)

ANIA suggerisce di cambiare la denominazione del registro dei sinistri pagati in registro delle somme pagate.

Proposta non accolta. È stata adottata per omogeneità la denominazione prevista dal Codice.

Cardif e Poste Vita chiedono di conoscere se tra i sinistri pagati sono da ricomprendere anche le erogazioni di cedole su contratti. Sara Vita chiede di conoscere se nel registro devono essere comprese anche le somme pagate a titolo di recesso e cedola.

I pagamenti relativi a cedole previste dai contratti assicurativi devono essere inseriti nel registro dei sinistri pagati in coerenza con la contabilizzazione degli stessi tra gli oneri relativi ai sinistri nella voce "Capitali e rendite maturati", anche ai fini del necessario raccordo del registro dei sinistri pagati con il conto tecnico vita come richiesto dalle istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento. Nei casi di recesso la polizza va annotata nel registro dei contratti stornati.

Art. 17 (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita)

ANIA propone che le attività a copertura delle riserve tecniche siano riportate nel registro con cadenza trimestrale, in analogia con i tempi previsti per l'aggiornamento delle riserve tecniche, e non mensile. Ciò anche al fine di evitare disallineamenti tra attivi e riserve dovuti esclusivamente ad una diversa cadenza di aggiornamento.

Proposta non accolta. I registri devono fornire evidenza analitica degli investimenti riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa e rivestono rilevanza fondamentale in caso di liquidazione dell'impresa anche ai fini dell'articolo 42, comma 2, del Codice.

ANIA chiede di chiarire se le forme pensionistiche individuali da indicare separatamente siano solo quelle adeguate alla nuova normativa per le quali sono state create apposite gestioni separate e fondi interni.

Proposta accolta. Come previsto dall'articolo 9 del provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006 n. 2472 per le forme pensionistiche complementari preesistenti, regolate dall'articolo 5 del predetto provvedimento, le imprese annotano distintamente l'importo delle riserve tecniche ed il valore aggiornato delle corrispondenti attività a copertura all'interno di ciascuna delle relative sezioni del registro solo a partire dalla data di effetto dell'operazione di

adeguamento. È stata, pertanto, inserita nel Regolamento una specifica disposizione transitoria (v. nuovo articolo 42, comma 3).

Comma 5

Poste Vita chiede di conoscere se, ai fini della determinazione del valore degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative alle forme pensionistiche individuali, devono essere considerati soltanto gli acquisti relativi alla specifica forma pensionistica ovvero la totalità degli acquisti effettuati dalla compagnia.

Ai fini della determinazione del valore degli attivi a copertura delle forme pensionistiche individuali deve essere considerato il costo relativo a tutte le acquisizioni effettuate. L'osservazione ha comportato la modifica dell'articolo 18, comma 12, del Regolamento.

Art. 20 (Registro dei contratti emessi r.c.a.)

Comma 2

ANIA propone, con riferimento al registro dei contratti emessi, di abolire la seconda sezione e l'obbligo di indicazione del premio e della totalizzazione nella prima sezione a ragione delle diverse finalità dei registri assicurativi rispetto al bilancio e alle scritture contabili civilistiche: in particolare le informazioni richieste in tale sezione sono riportate già nel libro giornale sezionale dei premi.

Proposta non accolta per le motivazioni riportate a commento di analoga richiesta riguardante l'articolo 10.

Comma 3

ANIA propone di introdurre tra le modalità assuntive ai sensi del comma 3, lettera m), anche la "sostituzione" di contratto.

Proposta accolta. È stato inserito una apposita causale nelle istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento (v. sezione "Dettaglio informazioni richieste", punto 3).

Commi 4 e 7

Credemvita chiede di specificare le modalità di annotazione delle risoluzioni contrattuali in corso d'anno per le quali è previsto il diritto di rimborso del premio relativo al residuo periodo di assicurazione.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate al fine di chiarire il trattamento dei titoli che, per qualsiasi motivo, non rappresentino più una copertura effettiva (v. sezione "Istruzioni di carattere generale", punto e).

Credemvita chiede di precisare le modalità di registrazione dei contratti danni per i quali sia stato esercitato il diritto di recesso, diritto che nelle definizioni pare circoscritto ai soli contratti sulla vita.

Le casistiche indicate nei commi 4 e 7 hanno un carattere esemplificativo e, pertanto, per i contratti danni per i quali sia stato esercitato il diritto di recesso deve procedersi allo storno dell'annotazione ai sensi dei predetti commi. È stata, comunque, modificata la definizione di diritto di recesso di cui all'articolo 2.

Credemvita chiede di precisare se le disdette devono essere registrate solo se pervenute dopo il quietanzamento o in ogni caso.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate al fine di precisare il trattamento delle quietanze nel caso in esame (v. sezione "Istruzioni di carattere generale", punto b).

Credemvita chiede di conoscere le modalità di registrazione nel caso in cui, in occasione del quietanzamento, si emetta un'appendice, ad esempio per sostituzione del veicolo in concomitanza con la scadenza della polizza. In particolare si chiede di conoscere in quale sezione si debba riportare la nuova situazione contrattuale e se sia necessario "agire per differenza" ovvero "per storno e ripristino della quietanza".

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate al fine di precisare il trattamento del caso in esame (v. sezione "Istruzioni di carattere generale", punto f).

Comma 8

Credemvita suggerisce di prevedere per la seconda sezione del registro la totalizzazione anche del numero complessivo delle quietanze emesse, in analogia con quanto previsto per la prima sezione dal comma 5: la somma del numero delle nuove emissioni e delle quietanze fornirebbe un dato di sintesi immediato sulle dimensioni del portafoglio dell'impresa.

Proposta accolta; il testo regolamentare è stato modificato di conseguenza.

Art. 28 (Registro dei contratti emessi in rami diversi dalla r.c.a.)

Cardif chiede di conoscere se nel registro dei contratti emessi debbano essere inseriti anche i contratti stornati per mancato pagamento del premio che determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Nel caso di disdetta, riscatto o mancato pagamento del premio, è consentito all'impresa non annotare lo storno del contratto, dell'appendice o della quietanza solo nel caso in cui non sia stata ancora riportata nel registro. L'osservazione ha comportato integrazioni alle istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento (v. sezione "Istruzioni di carattere generale", punto b).

Art. 30 (Registro dei sinistri pagati)

Cardif propone, nel caso di un sinistro per il quale è stato effettuato un pagamento repertoriato come parziale ma che successivamente si rivela essere totale, di chiudere il sinistro annotando un pagamento totale di importo pari a zero in luogo di stornare il pagamento parziale per l'intero importo e annotare il pagamento come totale per il medesimo importo, come richiesto dal comma 2. Ciò al fine di mantenere la coerenza con il flusso finanziario.

Proposta non accolta. La chiusura di un sinistro con un pagamento di importo pari a zero altera il costo medio dei sinistri e impedisce la riconciliazione, richiesta dall'Allegato 1, con i moduli di vigilanza. Tale modalità di registrazione è consentita tuttavia per i sinistri per i quali è stato effettuato un pagamento repertoriato come parziale in un esercizio ma che, negli esercizi successivi, si rivela essere totale.

Art. 36 (Registro dei trattati)

ANIA e Swiss Re chiedono di chiarire se la definizione di trattato ricomprenda anche i trattati facoltativi.

Con il termine trattato si intendono tutti i contratti tra riassicuratore e impresa cedente secondo la definizione di cui all'articolo 2, ivi compresi i trattati facoltativi.

ANIA e Swiss Re propongono che nel registro dei trattati siano inseriti solo i nuovi contratti e non anche quelli in corso o in *run-off*. Propongono inoltre che la disciplina del registro dei trattati non si applichi ai contratti con durata pluriennale e scadenza infrannuale già in vigore al momento di entrata in vigore del Regolamento.

Proposta non accolta. La registrazione iniziale di tutti i trattati in essere, ancorché cessati, è presupposto imprescindibile per conoscere i rischi assunti dal riassicuratore per i quali permane un impegno dello stesso. È stato tuttavia concesso un maggior lasso di tempo per l'aggiornamento del registro dei trattati (v. nuovo articolo 42, comma 4, Disposizioni transitorie).

Comma 2

Swiss Re chiede di chiarire se per “data di sottoscrizione”, di cui al comma 2, lettera a), si intende la data di firma del contratto facendo presente che la firma del contratto è spesso effettuata disgiuntamente dal cedente e dal riassicuratore e che inoltre detta informazione, essendo poco rilevante agli effetti della copertura, non è presente nelle banche dati aziendali, ma disponibile su supporti di non immediata reperibilità. ANIA chiede di chiarire cosa si intenda per data di sottoscrizione e se in particolare questa coincida con la data di inizio della copertura.

In analogia a quanto già disposto con riguardo al registro dei contratti emessi per l'assicurazione diretta, è stato precisato nel Regolamento il riferimento alla data di emissione e non di sottoscrizione del trattato tenuto conto delle prassi adottate dalle parti per la formalizzazione dei contratti di riassicurazione e avuto riguardo alla oggettiva difficoltà di individuare e di registrare la data in cui il contratto è stato effettivamente concluso ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.

ANIA chiede di chiarire che, nel caso di intermediari esteri, nel campo di cui al comma 2, lettera i), “codice identificativo dell'intermediario” possa essere indicata la denominazione dell'intermediario anziché il numero di iscrizione all'albo.

Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento sono state integrate per chiarire le modalità applicative della disposizione, con riferimento agli intermediari sia assicurativi (nuovi articoli 10 e 21), che riassicurativi (nuovo articolo 40) (v. sezione “Istruzioni di carattere generale”, lettera I).

Comma 3

ANIA e Swiss Re chiedono di precisare se per trattati stornati si intendono quelli annullati in corso di copertura o quelli con clausola di tacito rinnovo non rinnovati alla scadenza.

Per trattati stornati si intendono sia i trattati che, per un qualsiasi motivo, non abbiano avuto effetto (erronee registrazioni, risoluzione consensuale etc.), sia i trattati che hanno avuto effetto per un periodo ma risultano successivamente risolti prima della scadenza o non rinnovati alla scadenza. Andranno pertanto riportati, in ordine cronologico di storno, anche i

contratti precedentemente emessi e non più efficaci per un periodo residuo o per le successive annualità. Al riguardo si fa presente che la *ratio* della norma risiede nella necessità di dar conto dei contratti che, per qualsiasi motivo, non rappresentino più una copertura effettiva. A tal fine è stato modificato il testo regolamentare richiedendo l'indicazione dell'esistenza di una clausola di tacito rinnovo e prevedendo espressamente la registrazione degli storni dei trattati (nuovi commi 2, lett. h), e 3 dell'articolo 40).

Art. 37 (Registro dei sinistri denunciati)

ANIA, Münchener Rück e Swiss Re fanno presente che la richiesta di registrare i sinistri comunicati dalle cedenti singolarmente è più coerente con la logica sottostante la gestione dei sinistri delle imprese di assicurazione diretta. Se intesi in tal senso i registri richiederebbero un complesso sistema di raccolta dei dati non aderente alla realtà operativa delle imprese riassicuratrici italiane ed estere.

Art. 38 (Registro dei sinistri pagati)

ANIA fa presente che le regolazioni finanziarie che intervengono tra assicuratori e riassicuratori fanno riferimento non a singole voci bensì a saldi di componenti in entrata e in uscita. Ritene, pertanto, complesso estrarre o monitorare la regolazione per sinistro.

Art. 39 (Registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio)

ANIA argomenta che l'iscrizione dei singoli sinistri non apporta alcun beneficio alla gestione tecnica e contabile dell'impresa di riassicurazione, rischiando invece di duplicare i dati della cedente e di aumentare i costi per la cessionaria. La registrazione dei singoli sinistri non è peraltro coerente con le modalità gestionali dei sinistri che sono pagati in aggregato anche se comunicati singolarmente.

Proposte accolte. Tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta, l'Autorità ha ritenuto di semplificare le disposizioni relative alla tenuta dei registri da parte delle imprese di riassicurazione.

Art. 41 (Disposizioni transitorie)

ANIA e Filo Diretto chiedono di conoscere se l'obbligo di comunicazione del luogo di conservazione riguardi solo i libri e registri assicurativi o tutti i libri e registri tenuti dall'impresa.

L'articolo è stato modificato al fine di chiarire che la comunicazione riguarda tutti i libri e registri obbligatori, inclusi quelli assicurativi.

L'avv. Marino chiede di conoscere se la comunicazione del luogo di conservazione dei registri riguarda le imprese di assicurazione UE operanti in Italia tramite uno stabilimento.

La disposizione si applica, ai sensi dell'articolo 3 così come modificato, alle sole sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.

ANIA e Filo Diretto chiedono se sia possibile continuare ad utilizzare i registri in uso fino al loro esaurimento, con particolare riferimento al registro dei contratti stipulati previsto dalle precedenti disposizioni.

È consentito l'utilizzo dei registri in uso al momento dell'entrata in vigore del Regolamento per la tenuta dei nuovi registri assicurativi, fermo restando l'obbligo di riportare le informazioni previste dal presente Regolamento per ciascun registro.

Allegato 1

Istruzioni di carattere generale

Cardif suggerisce che nel caso in cui il pagamento all'avente diritto non vada a buon fine non sia obbligatorio effettuare la registrazione del pagamento e dello storno più volte, come richiesto dalla lettera a).

La disposizione va interpretata nel senso che le annotazioni riportate nei registri non possono essere sostituite, nei casi indicati nella lettera richiamata, se non si procede contestualmente all'annullamento dell'annotazione erronea, ma non obbliga a registrare l'intera vicenda dell'annotazione qualora i tempi tecnici lo consentano.
In particolare, con riferimento al caso sottoposto, la disposizione non obbliga a registrare tutti i pagamenti e i relativi storni, ma consente di correggere annotazioni che è obbligatorio riportare sui registri entro i tempi previsti dal Regolamento (sessanta giorni per i pagamenti diretti e centoventi giorni per i pagamenti in delega altrui).
Le istruzioni applicative contenute nell'Allegato 1 al Regolamento chiariscono le modalità di registrazione di fattispecie analoghe (v. sezione "Istruzioni di carattere generale", punto b).

ANIA chiede di chiarire le modalità di registrazione delle spese di liquidazione all'interno dei registri assicurativi con riferimento alla lettera e).

Proposta accolta. Fermo restando che i risarcimenti e le spese dirette debbono trovare evidenza analitica nei registri dei sinistri pagati e dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, il Regolamento è stato modificato al fine di consentire che le spese di liquidazione siano riportate nei predetti registri in annotazioni cumulative distinte per esercizio di accadimento dei sinistri cui si riferiscono e per tipologia (spese di liquidazione interne ed esterne). Per il registro dei sinistri pagati la registrazione fa riferimento alle spese sostenute almeno in ciascun semestre ed è effettuata entro sessanta giorni. (v. nuovi articoli 23, 25, 31 e 33)

Codici identificativi

ANIA suggerisce di non imporre codici univoci per tutte le imprese per identificare le annotazioni nei registri assicurativi. Anche eventuali tabelle di conversione tra i codici utilizzati da ciascuna impresa e i codici indicati nel Regolamento comporterebbero consistenti oneri di adeguamento dei sistemi informatici.

Proposta accolta. L'impresa può utilizzare propri codici identificativi per registrare le informazioni riportate nelle annotazioni. Tuttavia le informazioni non possono avere un livello di dettaglio inferiore a quello desumibile dall'Allegato 1 al Regolamento, sezione "Dettaglio delle informazioni richieste". È richiesta inoltre la predisposizione di una tabella di decodifica dei codici utilizzati dall'impresa.

Credemvita osserva che al punto 12. (Causale del pagamento dei sinistri pagati relativi ai rami vita) non compare la causale “rendita con opzione per il capitale” prevista invece al punto 9. (Tipo di prestazione dei contratti scaduti).

Proposta non accolta. La classificazione prevista al punto 12. (causale del pagamento dei sinistri pagati relativi ai rami vita) è coerente con la ripartizione degli oneri relativi ai sinistri riportata nella modulistica di vigilanza, mentre la classificazione di cui al punto 9. (tipo di prestazione dei contratti scaduti) ha il fine di meglio caratterizzare la causale di uscita del contratto. L'impresa può comunque utilizzare ulteriori codifiche di dettaglio fermo restando il contenuto informativo minimo previsto nell'Allegato 1 al Regolamento, sezione “Dettaglio delle informazioni richieste”.

Poste Vita chiede di conoscere quale codice debba essere utilizzato per i pagamenti ricorrenti (cedole) e per i pagamenti connessi a polizze di tipo previdenziale (anticipazioni, riscatto, sinistro etc.).

Per i pagamenti ricorrenti di cedole deve essere utilizzata la causale prevista per il pagamento dei capitali.
Per i pagamenti connessi a polizze di tipo previdenziale deve essere utilizzata la causale più affine prevista nell'Allegato 1 al Regolamento, sezione “Dettaglio delle informazioni richieste”.
Resta ferma la possibilità di utilizzare ulteriori codifiche di dettaglio secondo le esigenze dell'impresa.